



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE  
E DELL'IPPICA  
EX PQA IV

**Prot. n. 12141**

**Decreto 19 febbraio 2014 concernente la modifica dell'articolo 3 del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata e Garantita dei vini "Asti" in esecuzione della Sentenza n. 5691/2013 del Consiglio di Stato.**

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino);

VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

VISTO il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

VISTI i decreti applicativi del predetto D.lgs. 8 aprile 2010, n. 61, ed in particolare del D.M. 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del D.lgs. n. 61/2010;

VISTO il D.M. 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero – Sezione Qualità e Sicurezza – Vini DOP e IGP – e sulla G.U. n. 295 del 20 dicembre 2011, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche

introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'articolo 118 *quater*, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione UE ai sensi dell'articolo 118 *vicies*, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della DOP "Asti";

VISTO il D.M. 16 maggio 2012, pubblicato sulla G.U. n. 119 del 23 maggio 2012, concernente la modifica dell'articolo 3 del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata e Garantita dei vini "Asti" in esecuzione dell'Ordinanza cautelare n. 955/2012 del TAR Lazio e le conseguenti disposizioni per il ripristino delle altre previsioni di cui al disciplinare modificato con il DM 21.11.2011 e per l'aggiornamento del fascicolo tecnico della medesima DOP inviato alla Commissione UE ai sensi dell'articolo 118 *vicies*, par. 2 e 3, del Reg. CE n. 1234/2007, con il quale, in particolare era stata inserita, nell'ambito della zona di produzione della DOCG in questione, parte del territorio del Comune di Asti;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012, n. 41, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 105, rubricato "*Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 17 settembre 2013;

TENUTO CONTO della recente riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e nelle more della emanazione dei decreti attuativi conseguenti al D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 218 del 17/9/2013;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 2013, registrato dalla Corte dei Conti il 6 settembre 2013, reg. 9, fgl. n. 150, con il quale è stato conferito al Prof. Avv. Gianluca Maria Esposito l'incarico di Capo del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare e della pesca del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, successivamente confermato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 2013, registrato dalla Corte dei Conti in data 8 novembre 2011, reg. 10, fgl. n. 185;

VISTA la Sentenza n. 5691/2013 del Consiglio di Stato, pronunciata sui ricorsi in appello riuniti proposti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e da altri per la riforma delle relative sentenze del TAR Lazio – Sez. II Ter (con le quali erano stati accolti i ricorsi proposti dagli interessati avverso la previsione di cui al DM 16.5.2012, relativa all'ampliamento della zona di produzione della DOCG in questione), con la quale il citato Consiglio di Stato ha respinto i richiamati ricorsi in appello e, conseguentemente, ha dichiarato nullo il citato D.M. 16 maggio 2012, ripristinando di fatto per la DOCG "Asti" la delimitazione della zona di produzione di cui al citato DM 30.11.2011;

RITENUTO, in esecuzione della predetta sentenza del Consiglio di Stato, di dover apportare il conseguente aggiornamento all'art. 3 del disciplinare di produzione del vino DOCG "Asti" e del relativo fascicolo tecnico, sia nell'ambito del sistema informativo messo a disposizione dalla Commissione UE ai sensi dell'articolo 70 *bis*, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CE) n. 607/2009, sia nell'ambito del sito internet del Ministero - Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP;

## DECRETA

### Articolo 1

1. Al disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata e Garantita dei vini “Asti”, da ultimo modificato con il DM 16 maggio 2012 richiamato in premessa, è ripristinato l’articolo 3 nel testo di cui al disciplinare consolidato approvato con il DM 30.11.2011 richiamato in premessa, che si riporta in allegato al presente decreto.

### Articolo 2

1. La modifica di cui al comma 1 è inserita nel disciplinare e nel fascicolo tecnico della denominazione in questione:

- a) nell’ambito del sistema informativo “e-Caudalie”, messo a disposizione dalla Commissione UE, ai sensi dell’articolo 70 *bis*, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CE) n. 607/2009;
- b) nell’ambito del sistema informativo del Ministero: sito internet del Ministero - Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19/02/2014

Il Capo Dipartimento  
F.to prof. Gianluca M. Esposito

**Art. 3 del disciplinare consolidato dei vini DOCG “Asti” di cui al DM 30.11.2011.**

Articolo 3  
Zona di produzione

1. La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Asti” di cui all’art. 1 è delimitata come segue:

in provincia di Alessandria, l'intero territorio dei comuni di:

Acqui Terme, Alice Bel Colle, Bistagno, Cassine, Grogardo, Ricaldone, Strevi, Terzo e Visone;

in provincia di Asti, l'intero territorio dei comuni di:

Bubbio, Calamandrana, Calosso, Canelli, Cassinasco, Castagnole Lanze, Castel Boglione, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Castel Rocchero, Cessole, Coazzolo, Costigliole d'Asti, Fontanile, Incisa Scapaccino, Loazzolo, Maranzana, Mombaruzzo, Monastero Bormida, Montabone, Nizza Monferrato, Quaranti, San Marzano Oliveto, Moasca, Sessame, Vesime, Rocchetta Palafea e San Giorgio Scarampi;

in provincia di Cuneo, l'intero territorio dei comuni di:

Camo, Castiglione Tinella, Cossano Belbo, Mango, Neive, Neviglie, Rocchetta Belbo, Serralunga d'Alba, S. Stefano Belbo, S. Vittoria d'Alba, Treiso, Trezzo Tinella, Castino, Perletto e le frazioni di Como e San Rocco Senodelvio del comune di Alba.